



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 514 del 25/06/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 25/06/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto esecutivo dal 05/07/2021

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

### **Premesso che**

- l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, con sede in Napoli, alla via Suor Orsola 10, con P.E.C. del 07/06/20211, acquisita in pari data al prot. n. 17759/e, ha prodotto istanza di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera *b)* del *Regolamento per la stipula di convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2019, finalizzata a stipulare un accordo inerente lo svolgimento di tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo;
- tale istanza è stata corredata di apposita bozza di atto convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera *a)*, del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentoale;

### **Preso atto che**

la Direttrice sanitaria, il Direttore U.O.C. Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Qualità e Performance e la dirigente psicologa in servizio in questa A.O.R.N., hanno espresso, con annotazione a margine alla predetta istanza, il proprio parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

### **Considerato che**

questa A.O.R.N. è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all'ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019 e ss.mm.ii.;

### **Letto**

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **Precisato che**

- l'accordo produrrà i suoi effetti per una annualità dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi dell'art. 18, co 1, lettera *c)*, della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà realizzato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019 e ss.mm.ii.;

### **Ritenuto**

pertanto, poter procedere alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per lo svolgimento di tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo;

### **Attestata**

*Deliberazione del Direttore Generale*

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

### **PROPONE**

1. di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
2. di stipulare convenzione, con il predetto *ateneo*, per lo svolgimento di per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo presso questa A.O.R.N.;
3. di approvare l'allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione ed all'ateneo stipulante.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**  
dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri della Direttrice Sanitaria, dott.ssa Angela Anecchiarico, e della Direttrice Amministrativa, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera *e2*) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto *ateneo*, per lo svolgimento di per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo presso questa A.O.R.N.;
3. **APPROVARE** l'allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriately ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione ed all'ateneo stipulante.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST-  
LAUREAM  
AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (ALBO A - B) PER  
L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

Tra

***SOGGETTO PROMOTORE***

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (L-24) e Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51), con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, C.F. 80040520639, rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

***SOGGETTO OSPITANTE***

**L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta**, con sede in via Palasciano, Caserta, cap. 81100 - codice fiscale e partita IVA 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato presso la sede dello stesso Ente

**Vista**

- La legge n. 56 del 1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo"

**Visto**

- Il D.M. n. 142 del 1998 che reca le norme di attuazione dei principi e criteri, di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 1997, sui tirocini formativi e di orientamento

**Premesso che**

- Il D.P.R. n. 328 del 2001 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (e successive modificazioni L. 170/2003) - prevede ai sensi:

- dell'art. 52, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea specialistica, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno (pari a 1000 ore);
- dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea triennale, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi (pari a 500 ore);
- Le linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, prevedono che:
  - la durata del tirocinio per l'accesso alla sezione **B** sia di 6 mesi continuativi (pari a **500 ore**), da svolgersi successivamente all'acquisizione del titolo di primo livello;
  - la durata del tirocinio per l'accesso alla sezione **A** sia di 12 mesi continuativi (pari a **1000 ore**), divisi in due semestri, da svolgersi successivamente all'acquisizione della laurea magistrale; i due semestri devono permettere lo svolgimento di esperienze diverse in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).
- Come disposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (art. 3 - Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nella seduta del 25 settembre del 2015) gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:
  - presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
  - la figura di Tutor individuato dal Soggetto Ospitante deve essere uno psicologo iscritto da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo degli Psicologi, deve intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, e deve svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo.
- Il possesso dei requisiti degli Enti/Azienda verrà verificato periodicamente dalla Commissione Paritetica (ex art.1, comma 2, D.M. 239/92; art. 7, Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nella seduta del 25 settembre del 2015) composta da docenti strutturati presso il Soggetto Promotore e dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e/o da uno o più membri aggiuntivi designati dall'Ordine della Regione Campania, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine;

- I Progetti Formativi devono essere presentati utilizzando la modulistica predisposta dal Soggetto Proponente di concerto con l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

### **Si conviene e si stipula per quanto segue**

#### **Art. 1**

1. Il tirocinio professionalizzante costituisce requisito indispensabile per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (sezioni A e B) ed è rivolto a laureati dei Corsi di Laurea L-24 e LM-51 dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
2. Il tirocinio professionalizzante è a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor individuato dal Soggetto Ospitante al quale non possono essere assegnati più di 3 tirocinanti nello stesso semestre.
4. I professionisti individuati come Tutor dal Soggetto Ospitante devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo.
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo, contenente il programma di tirocinio, in cui sono indicate le seguenti informazioni:
  - a) dati anagrafici del tirocinante;
  - b) nominativo del tutor dell'ente promotore e del supervisore dell'ente ospitante;
  - c) sede aziendale (stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - d) obiettivi e aree relative a ciascun semestre di tirocinio;
  - e) tempi di svolgimento e di presenza nella struttura ospitante;
  - f) eventuali facilitazioni previste;
  - g) polizze assicurative a carico del soggetto promotore.

#### **Art. 2**

1. A cura del responsabile della struttura ospitante e/o da persona delegata dallo stesso saranno registrate le ore effettivamente svolte dal tirocinante sul libretto-diario di tirocinio rilasciato dall'Ateneo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni educative;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- e) seguire e rispettare le indicazioni presenti nel codice deontologico degli Psicologi Italiani.
- f) rispettare il regolamento interno di tirocini/frequenze in vigore presso il soggetto ospitante al momento dell'espletamento del tirocinio.

### **Art. 3**

- 1.** L'attività di tirocinio professionalizzante prevede:  
per il Corso di Laurea Triennale (L-24), una presenza programmata e continuativa dei laureati presso le strutture ospitanti, per 500 ore complessive, nel periodo marzo-settembre, per l'accesso all'Esame di Stato dell'albo B.
- 2.** Per il Corso di Laurea Magistrale (LM-51), una presenza programmata in due semestri continuativi dei laureati presso le strutture ospitanti, per 1000 ore complessive nel periodo marzo-settembre, per l'accesso all'Esame di Stato dell'albo A; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).

### **Art. 4**

- 1.** Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- 2.** Il Soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo.

### **Art. 5**

- 1.** Il soggetto ospitante/supervisore, ai sensi dell'art. 4 del regolamento emanato dall'Ordine Nazionale degli Psicologi), s'impegna:

- a) a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
  - b) verificare attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta da tirocinante aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l'esperienza medesima;
  - c) esplicitare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
  - d) a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi e l'attestato con l'indicazione del periodo e delle ore di tirocinio svolte;
- 2.** In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

#### **Art. 6**

- 1.** La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dalla struttura ospitante.

#### **Art. 7**

- 1.** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambi le parti ed avrà durata annuale. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna ma con un preavviso di almeno giorni quindici.

#### **Art. 8**

- 1.** Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997 e successivo decreto attuativo n. 142/98, al D.P.R. n. 328 giugno 2001, alla L. n. 170 marzo 2003, alla L. n. 56 del 18 febbraio 1989, al D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992.
- 2.** In caso di eventuali controversie le parti dichiarano, ai sensi degli artt. 28 e 29 del c.p.c., che il foro competente esclusivo sarà quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Letto, confermato e sottoscritto

---

Caserta,

Napoli,

Il Soggetto Ospitante  
Il Direttore Generale  
dr. Gaetano Gubitosa

Il Soggetto Promotore  
Il Rettore  
prof. Lucio D'Alessandro